

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FALCUCCI Franca, LIMONI e BALDINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1969

Norme sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale direttivo e docente delle scuole elementari e delle scuole secondarie di primo grado statali per ciechi

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, per effetto del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, veniva esteso ai fanciulli ciechi l'assolvimento dell'obbligo scolastico. Sulla base di tale norma, alcuni istituti per ciechi venivano riconosciuti enti di educazione, e passavano, come tali, sotto la diretta vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Con legge del 15 novembre 1925, n. 2483, veniva istituita in Roma una scuola di metodo (trasformata poi in istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista con la legge 30 dicembre 1960, n. 1734) cui era attribuito il compito di specializzare il personale direttivo, docente e educativo delle scuole per non vedenti.

Su queste fondamentali premesse giuridiche, è andata gradualmente sviluppandosi e potenziandosi nel nostro Paese la struttura delle istituzioni scolastiche per ciechi che attualmente rappresentano un notevole complesso di indubbio valore e di efficacia determinante nel processo di normalizzazione e di affermazione della personalità dei giovani non vedenti e del loro sempre più ampio inserimento nel mondo del lavoro.

In diverse città delle varie zone del Paese funzionano oggi, presso appositi convitti, scuole statali speciali per ciechi che comprendono tutto il ciclo della scuola dell'obbligo e in taluni casi anche istituti professionali di Stato.

Il personale direttivo e docente di queste scuole, attraverso una serie di specifiche disposizioni legislative, ha potuto stabilizzare nella quasi totalità la propria posizione e dà il suo insostituibile, prezioso, contributo alla formazione educativa degli allievi privi di vista con apprezzata competenza e con scrupolosa dignità.

Ciò premesso dobbiamo rilevare che lo stato giuridico e il trattamento economico riservati al personale in parola, sono sostanzialmente identici a quelli in atto per il personale direttivo e docente in servizio nelle corrispondenti scuole per vedenti. Tale parificazione appare peraltro illegittima in considerazione di molteplici motivi che, nella loro concomitanza e convergenza, impongono come improcrastinabile un provvedimento di carriera differenziata.

La cecità implica nei soggetti che ne sono affetti una elevata diminuzione delle capacità sensoriali, nonché una seria difficoltà

per i medesimi di adattamento psicologico alla loro grave situazione fisica, di esatta comprensione della realtà circostante e di autonomo orientamento ambientale. Il peso di tali negative conseguenze può essere comunque eliminato o almeno reso trascurabile tramite un particolare processo educativo. L'esattezza di questa affermazione può essere facilmente verificata se si considera che numerosi privi di vista, anche nel nostro Paese, sono stati posti in grado di partecipare pienamente e responsabilmente alla vita della collettività nei più diversi settori di impegno lavorativo quali l'insegnamento pubblico, il massaggio, il centralinismo telefonico e l'utilizzazione nel normale ciclo produttivo dell'industria e del commercio.

Evidentemente, per ottenere questi risultati, le scuole speciali per ciechi debbono avvalersi di una metodologia e di una didattica differenziate. Ecco perchè fino dal momento in cui la legge, come abbiamo detto, ha esteso ai fanciulli ciechi l'obbligo scolastico è stato necessario costituire un centro di specializzazione per tutti coloro che volessero dedicarsi all'educazione dei non vedenti. In breve, possiamo affermare che nelle scuole per ciechi l'insegnamento è tanto più efficace quanto più risulta individualizzato.

Le accennate difficoltà inerenti alla condizione di cecità debbono essere affrontate e risolte in un rapporto diretto fra educatore ed educando. Tale esigenza, mentre da un lato implica la necessità che le classi funzionanti presso le scuole per ciechi abbiano un numero assai esiguo di alunni, di solito non superiore alle dieci unità, dall'altro impone al docente una prestazione particolare sia per quanto concerne il contenuto della qualità della prestazione stessa sia in riferimento allo sforzo continuo di dedizione che egli deve compiere.

La scuola per non vedenti risponde tanto più alle finalità che le sono proprie quanto più si costituisce come scuola attiva per eccellenza con l'incessante e conseguente applicazione dei principi pedagogici che caratterizzano appunto la scuola attiva. D'altra parte, è ovvio che nelle scuole per cie-

chi gli strumenti di una didattica funzionale e feconda sono completamente diversi da quelli in uso nelle scuole per vedenti. È chiaro che l'insegnante deve averne una assoluta padronanza conoscitiva e concretamente propedeutica alla sua attività di educatore. A titolo indicativo vogliamo qui segnalare che già il primo e fondamentale mezzo di apprendimento, cioè il sistema di scrittura e lettura, è in queste scuole speciali del tutto differenziato. Come si sa i ciechi, infatti, debbono avvalersi per il loro accesso al mondo della cultura di un sistema di scrittura e lettura a rilievo che si fonda su una razionale e graduale utilizzazione della sensibilità tattile delle mani. Nonostante le ricerche effettuate il « Braille » rimane ancor oggi il sistema di scrittura più valido.

Naturalmente, mentre tutti i testi a disposizione degli alunni debbono essere stampati in « Braille », anche lo studio della aritmetica, della matematica, della geografia, delle scienze, del disegno e di tutte le altre discipline può essere efficacemente condotto solo con l'ausilio di sussidi didattici speciali che consentono l'apprendimento da parte degli alunni nella misura in cui l'insegnante riesce a sollecitare individualmente le attitudini di ciascuno di essi. Proprio in relazione a tale necessità, si richiede agli educatori dei ciechi una specializzazione che, dopo il conseguimento dei titoli abilitanti, implica la frequenza biennale di un apposito corso di tirocinio in conformità a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1734 e dal successivo regolamento del 4 marzo 1964, n. 292.

Del resto, il carattere differenziato della posizione degli educatori dei non vedenti, immediatamente conseguente al presupposto della specializzazione, viene ribadito e confermato dalla natura dei ruoli del personale direttivo e docente delle scuole per privi di vista. In proposito si ricorda che si tratta di ruoli speciali che non consentono il passaggio ai corrispondenti ruoli normali nè il trasferimento da questi ultimi ai primi.

Un'implicazione contingente di questa posizione eccezionale è piuttosto significativa

e merita di essere considerata attentamente nella valutazione della proposta che ci onoriamo presentare all'approvazione del Parlamento: gli insegnanti delle scuole per ciechi — a motivo dell'esiguità del numero degli alunni, della inevitabile chiusura dei ruoli speciali e della scarsa consistenza numerica dei ruoli stessi — si trovano materialmente nell'impossibilità di partecipare ai concorsi per merito distinto, disciplinati da disposizioni generali secondo cui ai concorsi medesimi può essere assegnata la metà dei posti disponibili in relazione al numero degli aventi titolo alla promozione anticipata. Avviene in pratica che nelle scuole per ciechi per le ragioni predette, non si verifica mai o quasi la concomitanza di due posizioni perfettamente analoghe.

Tutto ciò premesso, appare chiaro che il personale direttivo e docente delle scuole per i ciechi ha diritto ad una carriera differenziata. Precedenti giuridici non mancano. Il più significativo di essi è quello che si riferisce alla carriera del personale direttivo delle scuole per sordomuti (articolo 11 della legge 13 marzo 1958, n. 165).

D'altra parte, il nostro progetto, ispirato ad una attenta valutazione delle necessità delle scuole per i ciechi ed in pari tempo ad una vigile considerazione dell'impegno finanziario di competenza dello Stato, non introduce elementi innovatori tali da precluderne qualsiasi possibilità di accoglimento.

Preso atto che la prima classe di stipendio viene corrisposta ai docenti in servizio presso le scuole statali (primarie e secondarie) nel biennio di prova e tenuto presente che gli educatori dei ciechi possono iniziare la loro specifica attività solo dopo il biennio di tirocinio per il conseguimento della specializzazione, a prescindere dal possesso dei titoli necessari e dall'inclusione nelle graduatorie dei vincitori degli appositi concorsi che rimangono per essi requisiti indispensabili, si propone che l'inizio della carriera avvenga direttamente con la ammissione alla seconda classe di stipendio in quanto si ritiene che il biennio di tirocinio possa valere a tutti gli effetti e

quindi possa essere considerato equipollente al periodo di prova.

Tutte le disposizioni contenute nel presente disegno di legge sono direttamente collegate all'introduzione della accennata norma fondamentale e riteniamo che non occorra un commento specifico e particolareggiato per ciascuna di esse anche se, come è ovvio, per il personale direttivo si è dovuto ricorrere ad un criterio specifico di valutazione e di attribuzione in analogia a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale direttivo in servizio nelle scuole per vedenti.

Naturalmente nella prima applicazione del provvedimento che proponiamo, e solo in questa fase, sarà necessario uno stanziamento particolare *una tantum* per la ricostruzione della carriera del personale direttivo e docente già in forza presso le scuole per ciechi. Ma, considerato che come ripetutamente accennato il numero complessivo degli interessati è piuttosto esiguo, lo stanziamento in parola sarà contenuto in proporzioni assai modeste che, sulla base di un calcolo realistico anche se approssimativo non dovranno superare 90 milioni di lire.

Concludendo, vogliamo illustrare brevemente il significato e la portata della disposizione proposta all'articolo 10.

In generale, i non vedenti che intendano orientarsi verso l'insegnamento, sia nelle scuole normali, completano il ciclo di studi necessari piuttosto in ritardo rispetto ai colleghi vedenti. Questa circostanza ovviamente non dipende da una minore capacità di preparazione e di applicazione, ma trova la sua origine nel fatto che i non vedenti vengono avviati alla scuola in età sempre più avanzata rispetto alla media comune e ciò per una serie di motivi tutti facilmente accertabili e oggettivi.

Innanzitutto c'è da rilevare che ancora oggi troppo spesso le famiglie ignorano la esistenza delle scuole speciali e lasciano i bambini ciechi in uno stato di abbandono che si protrae per lunghi periodi. In secondo luogo osserviamo che le amministrazioni provinciali cui compete l'obbligo di

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

corrispondere la retta di mantenimento agli istituti che ospitano gli alunni ciechi ai sensi dell'articolo 144, lettera g) del testo unico delle leggi comunali e provinciali del 3 marzo 1934, n. 383, per le ben note difficoltà di bilancio non provvedono abitualmente in tempo utile costringendo i giovani non vedenti a perdere del tempo prezioso.

Infine dobbiamo sottolineare che quando la cecità sopravviene nell'età scolare, ed il fenomeno è frequentissimo, i soggetti colpiti non sono in grado di proseguire la preparazione scolastica negli istituti per ciechi cominciando dal grado conseguito al momento dell'interruzione, ma debbono necessariamente sottoporsi ad una azione educativa di riadattamento alla nuova drammatica situazione che impone una stasi più o meno lunga ma mai inferiore ad un intero anno scolastico.

Ora, in relazione a questi dati di fatto, proponiamo che, unicamente per il personale direttivo e docente non vedente in servizio nelle scuole per ciechi, fermi re-

stando i limiti di età previsti per il collocamento a riposo, si introduca il principio dell'attribuzione di una maggiorazione proporzionale, comunque non superiore agli anni 5, dell'anzianità di servizio ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza, dell'indennità di buona uscita.

L'approvazione della disposizione di cui trattasi, mentre non altererà in maniera apprezzabile l'impegno finanziario dello Stato costituirà un atto di equiparazione che assume rilevanza notevole dal punto di vista sociale e morale.

Nella convinzione di aver promosso una iniziativa che appare assolutamente legittima nei confronti di una categoria che ha dimostrato di saper prospettare le proprie rivendicazioni con alto senso di responsabilità e con spirito di fattiva e permanente collaborazione con gli organi responsabili, esprimiamo la fiducia che il Parlamento ed il Governo vorranno approvare integralmente il provvedimento che viene a collocarsi in pieno diritto nella riforma in corso dei più diversi settori della scuola italiana.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

In deroga a quanto disposto dalla legge 13 marzo 1958, n. 165 e successive modificazioni, agli insegnanti delle scuole elementari e delle scuole secondarie di primo grado statali per ciechi la seconda e la terza classe di stipendio sono rispettivamente attribuite all'atto della nomina in ruolo e all'atto del conferimento della qualifica di ordinario.

**Art. 2.**

Il periodo di permanenza nella terza classe di stipendio, per gli insegnanti di cui al precedente articolo 1, rimane stabilito in 10 e 11 anni.

**Art. 3.**

Ai direttori didattici delle scuole elementari statali per ciechi è attribuita una classe di stipendio la cui misura annua lorda iniziale è pari a quella corrispondente all'ex coefficiente 580.

**Art. 4.**

Al personale direttivo e docente delle scuole materne statali per ciechi è riservato lo stesso trattamento previsto per il personale direttivo e docente delle scuole elementari statali per ciechi di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3.

Al personale assistente delle predette scuole materne è riservato lo stesso trattamento previsto per il personale della carriera esecutiva degli impiegati civili dello Stato, fermo restando il criterio della sua immissione alla seconda classe di stipendio all'atto della nomina in ruolo e alla terza classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario.

**Art. 5.**

Ai presidi delle scuole medie statali per ciechi sono attribuite due classi di stipendio la cui misura annua lorda iniziale è pari rispettivamente a quelle corrispondenti agli ex coefficienti 580 e 700.

**Art. 6.**

Fermo restando che le scuole statali professionali per ciechi devono considerarsi scuole secondarie di secondo grado, agli insegnanti delle predette scuole, di ruolo A e B, la seconda e la terza classe di stipendio sono rispettivamente attribuite all'atto della nomina in ruolo e all'atto del conferimento della qualifica di ordinario.

**Art. 7.**

Il periodo di permanenza nella terza classe di stipendio, per gli insegnanti di

cui al precedente articolo 6, rimane rispettivamente stabilito in 8 e 11 anni.

Art. 8.

Ai presidi delle scuole professionali statali per ciechi sono attribuite due classi di stipendio la cui misura annua lorda iniziale è pari rispettivamente a quelle corrispondenti agli ex coefficienti 700 e 800.

Art. 9.

La tabella organica annessa alla legge 30 dicembre 1960, n. 1734, concernente il riordinamento dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, viene modificata, per quanto si riferisce alla carriera del personale direttivo e docente del predetto Istituto, sulla base delle disposizioni di cui alla tabella A annessa alla presente legge.

Art. 10.

Al personale direttivo e docente privo della vista delle scuole statali per ciechi di cui alla presente legge, al conseguimento dei limiti di età in atto vigenti per il collocamento a riposo, è attribuita una maggiorazione proporzionale, comunque non superiore agli anni 5, dell'anzianità di servizio ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita.

Art. 11.

Al personale direttivo, docente e non insegnante, fuori ruolo, delle scuole statali per ciechi di cui alla presente legge, è riservato un trattamento economico iniziale corrispondente a quello previsto per il personale di ruolo all'atto della nomina.

Art. 12.

Per quanto non previsto dalla presente legge e da altre leggi speciali, si applicano

le disposizioni legislative e regolamentari generali vigenti in materia.

Art. 13.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in 100 milioni di lire, si provvede con iscrizione sul capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

NORMA TRANSITORIA.

Art. 14.

Il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del tesoro, dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà alla ricostruzione della carriera del personale direttivo docente e non insegnante in attività di servizio presso le scuole statali per ciechi, sulla base delle norme e dei criteri previsti dalla presente legge.

TABELLA A.

CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE DELL'ISTITUTO STATALE  
« AUGUSTO ROMAGNOLI » DI SPECIALIZZAZIONE PER GLI EDUCATORI DEI MI-  
NORATI DELLA VISTA

Al preside dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » sono attribuite due classi di stipendio la cui misura annua lorda iniziale è pari rispettivamente a quelle corrispondenti agli ex coefficienti 700 e 800.

All'insegnante di pedagogia, con funzioni di vice preside, viene riconosciuta la progressione di carriera prevista dalla presente legge per gli insegnanti di ruolo A delle scuole professionali per ciechi.

Agli incaricati della psicologia, della pediatria, dell'oculistica e dell'educazione fisica è riservato il trattamento economico attribuito all'insegnante di pedagogia all'atto della nomina in ruolo.

Agli insegnanti di tirocinio si applicano la progressione di carriera e il trattamento

economico previsti per gli insegnanti delle scuole secondarie di primo grado per ciechi.

All'insegnante di didattica della musica si applica la carriera degli insegnanti di canto corale del conservatorio statale con progressione prevista dalla presente legge, considerando classe iniziale per lo straordinario la seconda classe di stipendio.

Agli assistenti di tirocinio, agli assistenti educatori e alle insegnanti di scuola materna viene conservata l'equiparazione allo stato giuridico e al trattamento economico riconosciuti dalla presente legge ai maestri delle scuole elementari statali per ciechi.

L'istruttore tecnico-pratico gode dello stato giuridico e del trattamento economico riconosciuti agli insegnanti delle scuole secondarie di primo grado statali per ciechi.